



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE XI CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. zzz/XVIII, il giudice RRRR, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del VIII.X.XX, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 185 bis c.p.c.

Esaminate le istanze istruttorie formulate dalle parti;
ritenuto che, nel caso di specie, si profili l'infondatezza della domanda di parte attrice dato che non è configurabile alcun inadempimento di parte convenuta in ordine al contratto di viaggio in questione ricorrendo, con l'accettazione del viaggio diverso da quello inizialmente programmato e pagato nonché con la sua corretta esecuzione, l'ipotesi estintiva della *datio in solutum* di cui all'art. 1197 c.c.;

considerato che alla luce della natura del giudizio, del suo valore ed delle questioni trattate, appare possibile formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 bis c.p.c., introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013, avvertendole che, ove la proposta venga rifiutata, se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta, il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c.; riservato, all'esito, ogni provvedimento;

P.Q.M.

FORMULA alle parti la seguente proposta:

<< gli attori rinuncino alla domanda; spese di lite compensate;>>;

RINVIA all'udienza del XVIII.II.XXI, ore 10.45, per comunicare l'eventuale accettazione della predetta proposta in caso di mancata accettazione della proposta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al XX.IV.XXI, ore 10.30, autorizzando le parti al deposito di note conclusionali fino ad almeno dieci giorni prima della predetta udienza.

Dispone che la Cancelleria inserisca nell'annotazione del fascicolo informatico la dicitura " art. 185bis".

Si comunichi
Napoli, III.XI.XX

II GU - RRRRRR